

	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E L'ASSOCIAZIONE "AMICI DEGLI ANIMA-	
	LI ODV" DI RAVENNA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI	
	SU SUOLO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA	
	Il mese di _____ dell'anno _____	
	TRA	
	la Provincia di Ravenna con sede in Ravenna, piazza Caduti per la Libertà	
	2/4, (C.F./P.IVA 00356680397) rappresentata dal Dirigente del Settore Risor-	
	se Finanziarie Umane e Reti _____ in esecuzione dell'Atto del	
	Presidente n. _____ del _____	
	E	
	l'Associazione "Amici degli animali ODV", con sede a Classe (RA) in via Ro-	
	mea Vecchia, 129 - C.F. 92065110394 - P. Iva 0250299039, rappresentata dal	
	sig. _____ autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzio-	
	ne;	
	PREMESSO CHE	
	- la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica oneo-	
	terme e per il prelievo venatorio" stabiliva che alle Province spettavano le	
	funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna; in	
	particolare l'art. 4 comma 6 prevede l'emanazione da parte delle Regioni di	
	norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva	
	liberazione di fauna selvatica in difficoltà. Oltre alla funzione di prote-	
	zione della fauna, generalmente intesa, la Provincia provvede alla attività	
	di recupero dei capi di fauna selvatica, feriti in azione di caccia o per	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	altre cause diverse dal prelievo venatorio, nonché al recupero a smaltimento	
	della fauna morta;	
	per effetto dell'art. 40 della legge regionale n. 13/2015 la competenza in	
	materia è stata trasferita alla regione Emilia Romagna;	
	- la Legge Regionale 6 novembre 2019, n.23 "Misure urgenti per la definizione	
	di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019", apportando mo-	
	difiche alla suddetta legge regionale, riporta in capo alle Province	
	l'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di	
	animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competen-	
	za;	
	- la "Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città me-	
	tropolitana di Bologna per l'esercizio delle funzioni regionali conferite e	
	delle attività assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche	
	e integrazioni" prevede un fondo per il finanziamento per lo svolgimento	
	dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse	
	di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di compe-	
	tenza;	
	- l'associazione "Amici degli animali ODV", con nota acquisita agli atti	
	dell'Ente, ha manifestato la propria disponibilità ad una collaborazione	
	stabile ed organizzata con la Provincia di Ravenna per far fronte alla pro-	
	blematica relativa al recupero delle carcasse degli animali;	
	- entrambe le parti hanno un reciproco vantaggio a collaborare attraverso la	
	sottoscrizione di una convenzione volta alla realizzazione delle suddette	
	finalità;	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Oggetto della convenzione	
	La convenzione ha lo scopo di avviare una collaborazione tra la Provincia di	
	Ravenna e l'associazione "Amici degli animali ODV" finalizzata a garantire	
	l'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di	
	animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio della Provin-	
	cia di Ravenna, previa specifica richiesta dei soggetti indicati al succes-	
	sivo art. 2, punto 1 della presente convenzione.	
	Sono escluse dal recupero le singole carcasse di uccelli o di piccoli mammi-	
	feri di dimensioni inferiori a quella di un tasso o di un istrice adulto.	
	Art. 2 - Impegni dell'associazione "Amici degli animali ODV"	
	L'Associazione è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti	
	e norme vigenti nelle materie connesse con lo svolgimento delle attività di	
	cui alla presente convenzione, comprese quelle eventualmente emanate nel	
	corso di validità del presente atto.	
	Le condizioni del servizio prestato dall'associazione "Amici degli animali	
	ODV" sono le seguenti.	
	L'associazione deve garantire, attraverso il proprio personale ed idonea at-	
	trezzatura, la raccolta, il deposito, il trasporto e lo smaltimento di car-	
	casse di animali selvatici rinvenute su strade e/o su suolo pubblico nel	
	territorio della Provincia di Ravenna di cui all'art. 1 nel rispetto di	
	quanto segue:	
	1. l'associazione interviene per il recupero delle carcasse di animali sel-	
	vatici a seguito di segnalazioni telefoniche o scritte (a mezzo fax, mail,	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	sms) effettuate esclusivamente da uno o più dei soggetti di seguito elenca-	
	ti:	
	- Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia-	
	Romagna sede di Ravenna;	
	- Polizia Provinciale;	
	- Polizia Locale del Comune di ritrovamento;	
	- Ente proprietario o gestore della strada (Comune, Provincia, Anas);	
	- Servizio Veterinario della ASL competente per territorio;	
	- Forze dell'Ordine;	
	- Vigili del Fuoco;	
	i quali provvedono, previa le necessarie verifiche, ad avviare la chiamata	
	all'associazione.	
	L'associazione ha l'obbligo di comunicare sempre alla Provincia qualsiasi	
	intervento da eseguire (prima dell'effettivo intervento e qualora la segna-	
	lazione non sia pervenuta dalla Provincia stessa);	
	2. l'intervento di raccolta delle carcasse deve avvenire, di norma, entro le	
	24 ore successive alla chiamata. Qualora, a giudizio del soggetto che fa la	
	segnalazione, la carcassa possa costituire grave pericolo per la circolazio-	
	ne o per l'igiene e la sicurezza pubbliche, il recupero deve essere effe-	
	tuato con urgenza e comunque entro e non oltre le 8 ore successive alla	
	chiamata;	
	3. la raccolta e il trasporto delle carcasse devono avvenire con l'utilizzo	
	di un automezzo a norma o tramite l'impiego di un automezzo dotato di conte-	
	nitore mobile a norma, regolarmente registrato presso l'ASL competente per	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	il trasporto di carcasse di animali selvatici e con l'utilizzo di adeguati	
	dispositivi individuali di protezione, che prevengano i rischi per il perso-	
	nale addetto;	
	4. le carcasse devono essere conferite all'Istituto Zooprofilattico Speri-	
	mentale (IZS) competente per territorio per l'accertamento circa la presenza	
	delle infezioni oggetto del vigente Piano di sorveglianza e di monitoraggio	
	sanitario regionale della fauna selvatica ed eventualmente per la determina-	
	zione della causa di morte;	
	5. le carcasse sono smaltite, a norma di legge, direttamente	
	dall'associazione presso apposita struttura, solo nei seguenti casi:	
	- carcasse in cattivo stato di conservazione;	
	- qualora l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) comunichi ufficial-	
	mente che non è più necessario proseguire con gli accertamenti;	
	6. l'associazione deve tenere un apposito registro, in formato elettronico,	
	di carico e scarico delle carcasse, da cui risultino i seguenti elementi:	
	- specie, qualora identificabile;	
	- sesso ed età approssimativa, qualora identificabili;	
	- indicazione del richiedente l'intervento di recupero;	
	- comune, località ed identificativo strada (nome strada o via, km se rile-	
	vabile) con coordinate XY GPS del luogo di raccolta, che saranno trasmessi	
	ogni due mesi alla Provincia di Ravenna (provra@cert.provincia.ra.it) ed al-	
	la Regione Emilia-Romagna (stacp.ra@regione.emilia-romagna.it);	
	- data ed ora del rinvenimento;	
	- indicazione della struttura che riceve la carcassa;	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	- peso in chilogrammi della carcassa, se conferita all'impianto di smaltimento;	
	- estremi della ricevuta relativa alla consegna presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o presso la struttura di smaltimento.	
	Il registro predetto dovrà essere inviato ogni sei mesi alla Provincia, presso il Corpo di Polizia Provinciale sito a Ravenna in via di Roma, 165; decorsi 10 giorni dalla data di ricevimento del registro senza che vi siano state segnalazioni e/o richieste di chiarimenti da parte della Provincia l'associazione può procedere all'invio del prospetto di rendiconto;	
	7. qualora non sia possibile effettuare la consegna delle carcasse all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o non sia possibile l'immediato smaltimento, l'associazione può depositarle in apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore) in propria dotazione, per poi essere trasportate periodicamente, a svuotamento della cella o del dispositivo frigorifero stesso, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o allo smaltimento	
	8. successivamente a ogni raccolta e svuotamento deve essere effettuato adeguato lavaggio e disinfezione del contenitore mobile e del congelatore o cella frigorifera in dotazione, secondo le norme vigenti.	
	9. l'associazione deve conservare le ricevute relative al materiale consegnato e metterle a disposizione per i necessari controlli da parte della Provincia di Ravenna. Copia del registro di carico e scarico sarà utilizzato in sede di verifica delle prestazioni rese al fine della corresponsione del contributo per il servizio reso.	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	10. l'Associazione provvede a trasmettere alla Provincia il rendiconto sui	
	servizi resi con cadenza semestrale, a seguito dell'invio alla Provincia	
	stessa del registro di carico e scarico come previsto dal precedente punto	
	6.	
	11. l'Associazione è tenuta, inoltre, ad ottemperare a quanto segue:	
	a) avvalersi, nelle attività di cui alla presente convenzione, dell'apporto	
	dei propri aderenti volontari;	
	b) stipulare apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare	
	contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività	
	stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi;	
	c) garantire che i capi rinvenuti morti al momento della raccolta siano te-	
	nuti a disposizione per le 24 ore successive alla segnalazione, al fine di	
	permettere gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti di interesse per la	
	Provincia;	
	d) assicurare che ogni recupero che abbia ad oggetto fauna particolarmente	
	protetta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 157/1992 sia segnalato tempe-	
	stivamente alla provincia e comunque non oltre le 24 ore ³ successive , salvo	
	cause di forza maggiore;	
	12. l'Associazione si impegna in ogni tempo a manlevare e tenere indenne la	
	Provincia di Ravenna dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazio-	
	ne ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto	
	previsto dal presente atto o dalla disciplina vigente ed a informare la Pro-	
	vincia di ogni circostanza che abbia influenza sulla esecuzione delle atti-	
	ività oggetto della presente convenzione.	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	Art. 3 - Impegni della Provincia	
	La Provincia di Ravenna, a fronte della collaborazione di cui all'art.2, ri-	
	conosce all'associazione un contributo a titolo rimborso spese in relazione	
	ai servizi resi, nel limite dell'importo massimo complessivo stanziato dalla	
	Regione Emilia-Romagna in favore della Provincia di Ravenna.	
	La Provincia, con successivo atto gestionale del competente Dirigente, prov-	
	vederà all'assunzione dell'impegno di spesa delle risorse stanziato a tal	
	fine dalla Regione Emilia-Romagna, per la successiva liquidazione del con-	
	tributo all'Associazione. Tale liquidazione avverrà, nel corso dell'anno di	
	validità della presente Convenzione, in due soluzioni, ciascuna pari al 50%	
	dell'importo complessivo del contributo stanziato dalla Regione; la prima	
	parte del contributo verrà liquidata a seguito della presentazione del primo	
	rendiconto semestrale e la seconda a seguito del successivo rendiconto seme-	
	strale per l'importo restante.	
	Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le nor-	
	me e le prescrizioni che dovessero essere emanate successivamente alla	
	stipulazione della presente convenzione restano ad esclusivo carico	
	dell'Associazione, intendendosi in ogni caso rimborsati con l'importo stabi-	
	lito. L'Associazione non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi a tal	
	titolo nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.	
	Ai fini della corresponsione del contributo, l'associazione dovrà produrre:	
	- Copia del registro, in formato elettronico, di carico e scarico (completo	
	di geo localizzazione delle singole carcasse);	
	- Le ricevute relative al materiale consegnato;	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	- Un prospetto economico che specifichi i singoli importi da rendicontare.	
	Il prospetto da rendicontare dovrà essere presentato alla fine di ogni semestre e dovrà essere intestato a Provincia di Ravenna - Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti - Corpo di Polizia Provinciale per la successiva liquidazione del contributo.	
	Il contributo è suscettibile di riduzioni qualora le attività realizzate non risultassero conformi a quelle concordate.	
	Art. 4 - Durata	
	La presente convenzione ha durata a partire dal 01 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023, e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti.	
	Le parti avranno comunque facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione previa comunicazione che dovrà pervenire tramite raccomandata o PEC almeno trenta giorni prima della data del recesso.	
	Art. 5 - Domicilio	
	Agli effetti della presente convenzione, le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in piazza Caduti per la Libertà, n.2.	
	Art. 6 -Controversie	
	Tutte le controversie che dovessero sorgere e che non possano essere risolte mediante bonario accordo fra le parti saranno devolute alla competente autorità giurisdizionale del Foro di Ravenna e del competente Foro amministrativo.	
	Art. 7 - Spese e oneri. Registrazione	
	Le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione (bolli e imposta di registro) saranno a carico dell'Associazione.	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 26/04/1986, n.131 con oneri a carico della parte richiedente, in misura fissa, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del precitato D.P.R.	
	La presente è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato B al D.P.R. 26/10/1972, n. 642, essendo posta in essere da una organizzazione non lucrativa di utilità sociale.	
	Art. 8 . Trattamento dei dati	
	1. Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. n. 196/03 (cd. Codice Privacy) e del Regolamento europeo n. 679/2016. Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.	
	2. L'associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione di quanto previsto nel presente documento senza l'espressa autorizzazione della Provincia di Ravenna.	
	Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n.82/2005 e ss.mm.ii.	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i</i>	

Per l'Amministrazione Provinciale di Ravenna, la Dirigente del Settore Ri-
sorse Finanziarie, Umane e Reti

Dott.ssa _____

Per l'Associazione Amici degli Animali ODV

Sig. _____